

Comune di **TAGGIA** (*Prov.* IMPERIA)
SERVIZIO PATRIMONIO

**PIANO DELLE ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNI 2018/2020**

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. in data

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 33-bis, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di co pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

2. Beni immobili da valorizzare: ricognizione dello stato di fatto

Nella seguente fase vengono individuati i beni mobili di proprietà dell' Ente da alienare e da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari il cui procedimento dovrebbe concludersi entro il 2018 essendo somme che verranno iscritte nel bilancio di tale esercizio seppur di Entità minore in via prudenziale .

3. Beni trasferiti in proprietà dallo Stato (“*Federalismo demaniale*”)

Si prevede l’alienazione di beni di proprietà comunale e non derivanti dalla vendita del patrimonio trasferito dallo Stato (l’articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013) e quindi non soggetti alla retrocessione del 25% dei proventi allo Stato;

3. Considerazioni finali

Nel presente Piano vengono individuati i cespiti da sottoporre a procedura di alienazione certa nell’esercizio 2018 al fine di reperire risorse che verranno inserite nel bilancio 2018-2020

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ANNO 2018-2020

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

N. D.	Descrizione del bene immobile e relativa ubicazione	Fg.	P.IIa	Sub.	Metri e val al mq	Valore contabile	Intervento previsto	Da eseguirsi nell'esercizio
1	Appartamento sito in Via Boselli	30	1481	14	Mq 45	€ 102.375,00	Alienazione	2018
2	Magazzino in Via Littardi	22	176	Mq 22	€ 13.500,00	Alienazione	2018
3	Immobile Via D.M BOERI	30	709	1	Mq 135	€ 121.500,00	Alienazione	2018
4	Appartamento in Via Colombo 164	30	828	25	Mq. 56	€ 168.000,00	Alienazione	2018
5	Scuola materna Arma	30	885	==	Mq:720	€ 1.080.000,00	Alienazione	2018
6	Fabbricato diruto Via Tages	22	161	1	====	€ 5.000,00	Alienazione	2018

Data

Il Responsabile del servizio patrimonio